

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Città Metropolitana di Milano

Rep. n. 6/2020

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE

L'anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di dicembre, presso la sede municipale del Comune di Trezzo sull'Adda - Servizio Segreteria e Comunicazione - Via Roma n.

5, avanti a me Dott.ssa Maria G. Fazio, Segretario Generale del Comune di Trezzo sull'Adda, abilitato a rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.

97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., sono comparsi:

- il geom. **MASSIMO BARZAGHI**, nato a Vaprio d'Adda (MI) il 06/11/1968, C.F.:

BRZMSM68S06L667T, - Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio e

titolare di P.O. giusta disposizione del Dirigente dell'Area Tecnica R.G. n. 25 del

25.08.2020 con attribuzione delle funzioni di stipula dei contratti rientranti nei

servizi inclusi nel Settore -, domiciliato per la carica assunta presso il Comune di

Trezzo sull'Adda (MI), via Roma n. 5, il quale interviene nel presente atto in nome e

per conto del Comune di Trezzo sull'Adda, C.F.: 83502130152, P.I.: 03252770155, ai

sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., di

seguito denominato per brevità "Stazione Appaltante";

e

- l'Azienda Territoriale Energia e Servizi - A.T.E.S. S.r.l. con sede in Via G. Pastore

n. 2/4, 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) - CF 05064840969, rappresentata dal dott. Ugo

Ottaviano Zanello, nato a Milano il 16.06.1962 - C.F. ZNLGTV62H16F205Y, residente

a Segrate (MI), VII° strada n. 11, cap. 20090, in qualità di Amministratore Unico, il quale nel proseguo dell'atto verrà denominato "Appaltatore" o "Ditta Appaltatrice".

Detti componenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto segue dispensandomi dell'assistenza dei testimoni:

PREMESSO

- che l'Azienda Territoriale Energia e Servizi - A.T.E.S. S.r.l. è una Società "in house" a totale capitale pubblico locale, della quale il Comune è socio;

- che Ates Srl è una società operante nell'ambito dei servizi di gestione dell'efficienza energetica come ESCO, ed ha stipulato con i comuni soci, contratti con o senza garanzia di risultato;

- che, nell'espletamento del presente contratto, opera in applicazione del proprio sistema di gestione della Compliance in accordo alle norme internazionali ISO9001 - revisioni vigenti e della norma italiana UNICEI 11352 - versione vigente. In particolare, rispetto a quest'ultimo punto, dichiara che il presente contratto è redatto prendendo come riferimento l'allegato XIII, direttiva 2012/27/EU e l'appendice B della norma UNICEI 11352: 2014 "Contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica", attraverso la quale si obbliga a dare piena attuazione alle misure previste dal presente contratto;

- che Ates s.r.l., nell'esecuzione del presente contratto, in riferimento alle attività di diagnosi energetica utilizza i criteri definiti nelle norme UNICEI EN 16247-1 e UNICEI/TR 11428;

- che il presente contratto viene redatto nel rispetto dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), redatto ai sensi della legge 296/2006 -articolo

1 commi 1126, 1127, 1128- adottato con decreto interministeriale dell'11 aprile 2008

(GU n. 107 del 8 maggio 2008);

- che Ates ha svolto attività preliminare di diagnosi energetica, nonché la valutazione della baseline dei consumi di riferimento relativi alla situazione pre-intervento e riportati gli obiettivi preliminari di risparmio e riduzione dei consumi energetici;

- che è intenzione dell'Affidante provvedere nel corso della durata del presente contratto alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, finalizzati alla messa a norma e alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di sua proprietà individuati sul territorio comunale, al fine di ridurre i consumi, migliorare l'efficienza energetica degli impianti e contestualmente valorizzare maggiormente il contesto urbano ed i beni artistici ed architettonici nel rispetto delle normative vigenti.

- che Ates Srl ha presentato Offerta, Relazione e Proposta di contratto di pubblica illuminazione.

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune di Trezzo sull'Adda, rappresentato dal geom. Massimo Barzagli, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio e titolare di P.O., affida all'Azienda Territoriale Energia e Servizi - A.T.E.S. S.r.l. con sede in Via G. Pastore n. 2/4, 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) - CF 05064840969, - in persona del dott. Ugo Ottaviano Zanello, Amministratore Unico, che accetta, l'esecuzione del servizio di manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale, nel rispetto delle disposizioni

del presente contratto, degli atti allo stesso allegati o in esso richiamati, nonché

all'osservanza del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ed in particolar modo:

- la conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale, così come descritta nel successivo paragrafo 1.1 (“Conduzione degli impianti”);
- la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, unitamente al controllo periodico dei medesimi, attività descritta nel successivo paragrafo 1.2.(“Manutenzione ordinaria”);
- l'eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 1.3.(“Manutenzione straordinaria”);
- la fornitura del vettore energetico per gli impianti di illuminazione appartenenti al patrimonio comunale oltre ad eventuali impianti semaforici o segnaletici, qualora inseriti nelle consistenze;
- la realizzazione, qualora non presente, di un censimento aggiornato di almeno livello 2 degli impianti di pubblica illuminazione esistenti oltre al mantenimento del suo aggiornamento per l'intera durata contrattuale. Il censimento di livello 2 prevede la rilevazione di informazioni necessarie a conoscere in modo puntuale ed esaustivo lo stato dell'impianto in rapporto a quadri di alimentazione, punti luce, linee di alimentazione e ambiti illuminati, a consentire la valutazione esaustiva del rispetto delle leggi e delle norme tecniche applicabili. Sulla base di tali informazioni possono essere redatti, se necessario, eventuali progetti definitivi o esecutivi;
- la progettazione degli interventi di riqualificazione/estensione/modifica degli impianti esistenti. Nella fornitura dei materiali dovrà essere rispettato integralmente il Decreto 27 settembre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) Con D. M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 27/09/2017, recante "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica", che sostituiscono quelli definiti con DM 23 dicembre 2013;

- la realizzazione di interventi non previsti nel presente contratto, ma richiesti dall'amministrazione nel corso della durata del rapporto contrattuale, che dovranno essere affidati ad Ates con successivo provvedimento amministrativo comunale.

- Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, Ates provvederà ad effettuare la voltura a proprio nome di tutti i punti di distribuzione di Energia Elettrica (POD) attualmente in carico al Comune asserviti agli impianti di pubblica illuminazione, qualora non già intestati e di cui Allegato C (Elenco POD), da intendersi parte integrante del presente contratto.

Ai fini dell'art.3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo di gara relativo all'intervento è: 8248449372;
- il Codice Unico di Progetto dell'intervento è: G76B1800000001.

Art. 1.1 - Conduzione degli impianti

Per "conduzione" degli impianti si intende:

a) l'insieme di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e regolazione atte a garantire l'accensione e lo spegnimento degli impianti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e pertanto il mantenimento del servizio;

b) le attività informative e formative iniziali atte ad istruire il personale comunale sulla gestione e sulle modalità di svolgimento del servizio;

c) la redazione di specifico Piano di Intervento per tutta la durata del Contratto;

d) la verifica semestrale dei quadri e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;

e) la verifica periodica e comunque annuale delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l'isolamento delle apparecchiature elettriche, l'isolamento dei cavi e l'efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;

f) l'assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, alla Società fornitrice l'energia elettrica e al Comune nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;

g) l'accesso e la reperibilità saranno garantiti attraverso numeri telefonici operativi nei giorni di funzionamento previsti dal Comune, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 oltre ad un indirizzo e-mail ed un numero di fax attivi 365 giorni l'anno dalle ore 0:00 alle ore 24:00.

Nel rispetto dei CAM l'intervento dovrà essere garantito con le seguenti condizioni:

- singolo punto luce spento: entro 48 ore dalla segnalazione;

- almeno tre punti luce consecutivi spenti: entro 24 ore dalla segnalazione;

- cabina/zona spenta: entro 4 ore dalla segnalazione;

- pronto intervento reperibilità: entro 1 ora dalla chiamata;

h) la regolazione dell'accensione e dello spegnimento dei Punti Luce verrà svolta nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell'AEEG del 01/04/2004 - n. 52/04 e s.m.i. e di quanto altro definito in eventuali Delibere Comunali in vigore, laddove queste risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dall'AEEG.

La società verificherà e modificherà, dove necessario, l'impostazione dei tempi di accensione e spegnimento degli armadi di comando e protezione provvisti di orologio astronomico, in considerazione del regime di alba e tramonto civile. La società, al fine di garantire l'accensione, lo spegnimento e il monitoraggio degli impianti, è autorizzata ad installare sistemi di telecontrollo e supervisione.

Il calcolo del canone contrattuale viene stabilito considerando un monte ore di accensione degli impianti pari a 4200 l'anno.

i) la reportistica annuale relativa al riepilogo dello stato di applicazione e verifica del contratto, con particolare riferimento ai valori di risparmio conseguiti, agli interventi ordinari e straordinari eseguiti, alle eventuali variazioni introdotte rispetto agli accordi contrattuali, come da piano di Intervento.

l) la reportistica periodica mensile, con indicazione delle attività di manutenzione ordinaria eseguite.

Art. 1.2 - Manutenzione Ordinaria

Per "manutenzione ordinaria" si intende il complesso delle prestazioni necessarie a mantenere in continua efficienza gli impianti di pubblica illuminazione. In particolare la società dovrà effettuare:

a) la sostituzione delle lampade esaurite o rotte e/o dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore, accenditore);

b) la sostituzione, quando sia necessaria per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada: cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo. Sono esclusi i casi in cui tali danni siano generati da eventi atmosferici e

danneggiamenti da parte di terzi;

c) la pulizia dei quadri elettrici e dei loro componenti almeno una volta ogni sei mesi;

d) la pulizia interna ed esterna dei corpi illuminanti, quando necessaria e verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti su tutto il territorio Comunale.

La pulizia deve intendersi limitata al solo corpo illuminante ed esclude eventuali parti di edifici, manufatti ed il manto stradale in corrispondenza o vicinanza di punti luce;

e) la ricerca dei guasti e la loro riparazione, ovvero l'esecuzione di tutti gli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità degli impianti, in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, necessari a rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo, a seguito della perlustrazione diurna e notturna prevista nell'esercizio degli impianti.

f) al termine della realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti, la Società sarà tenuta ad aggiornare o realizzare un'anagrafica tecnica degli impianti con tutte le informazioni relative ad ogni singolo punto luce.

Annualmente, ed a seguito di ogni intervento, è compito della società procedere all'aggiornamento della documentazione sulla consistenza degli impianti.

In particolare, la società dovrà consegnare al Comune la scheda aggiornata sulla consistenza e sulla tipologia dei corpi illuminanti;

g) annualmente o in qualunque momento, su richiesta del Comune, Ates dovrà fornire una relazione dettagliata dell'andamento del servizio contenente:

- le indicazioni relative ai consumi, espressi in MWhe;

- la valutazione delle emissioni utilizzando i coefficienti IPCC (IPCC 200626);

- le indicazioni sugli orari di utilizzo;

- i valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il tasso di guasto reale delle singole componenti (sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione, altri componenti);
- il tempo di intervento su chiamata;
- l'aggiornamento degli indici IPEA* e IPEI* in caso di modifiche all'impianto o nuove progettazioni;
- le prestazioni dei sistemi di telecontrollo e telegestione, se presenti;
- le date e risultati delle verifiche sulla funzionalità degli impianti;
- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute;
- l'eventuale presenza di criticità e conseguenti proposte di efficientamento dell'impianto;
- l'evidenza del risparmio energetico reale ottenuto, attraverso una contabilizzazione dell'energia con strumenti di misura certificati;
- il conteggio degli incentivi e/o certificati bianchi ottenuti da tale intervento.

Per quanto riguarda gli impianti semaforici, la società si impegna ad eseguire la modifica della programmazione sulla base delle richieste del Comune, oltre alla ordinaria manutenzione, verifica e sostituzione delle ottiche non funzionanti (per gli impianti in contratto). La verifica della conformità normativa (anche ai sensi del codice della strada) degli impianti semaforici e dei sistemi segnaletici rimane a carico del Comune. Al termine degli interventi di riqualificazione sarà realizzato un aggiornamento delle consistenze degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici.

Art. 1.3 - Manutenzione Straordinaria

Per "Manutenzione straordinaria" si intende qualunque intervento derivante da

eventi non previsti e non compresi nella manutenzione ordinaria, quali ad esempio la sostituzione di elementi d'impianto (pali, corpi illuminanti, quadri elettrici, tratti di linea elettrica) che risultano danneggiati da cause esterne, vetustà o non identificate, ma statisticamente prevedibili, quali urti da autoveicoli o simili.

Detti lavori sono da eseguire a misura/economia su richiesta specifica del Comune affidatario. Rientrano in tale categoria di lavori anche la fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti, rispondenti alle prescrizioni della L.R. 17/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La manutenzione straordinaria degli impianti, non essendo compresa nel canone del servizio, sarà fatturata a parte dalla società.

Ogni intervento straordinario potrà essere affidato a seguito di formulazione da parte della società di apposito preventivo e di approvazione formale da parte del Comune mediante atto amministrativo. Il Comune ha la facoltà di affidare interventi straordinari a Terzi. Per la definizione dei costi di manutenzione straordinaria la società farà riferimento nelle offerte ai prezzi dei principali listini o in assenza di voci specifiche ad analisi prezzi di dettaglio applicando uno sconto pari al 15%. Alla società potrà essere altresì affidata la riqualificazione parziale o completa di tratti esistenti oltre che interventi di riqualificazione, efficientamento di impianti di illuminazione di edifici pubblici e di aree a uso pubblico.

Art. 2 - Durata del contratto

1. Il presente contratto avrà durata di 120 mesi, (corrispondenti ad anni 10);

2. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, al termine di tale periodo e mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 2 mesi, la prosecuzione, alle stesse condizioni economiche, dell'affidamento fino alla data di stipula del nuovo contratto, senza che la Società possa sollevare eccezioni e/o pretendere

indennità aggiuntive.

Art. 3 - Aumenti e diminuzioni

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune chieda di aumentare o diminuire la prestazione previste anche relativamente a lavori di efficientamento, riqualificazione o ampliamento delle reti esistenti, per qualsivoglia motivo, la società è tenuta ad accogliere tale richiesta e le parti stipuleranno idoneo atto aggiuntivo;

2. nel caso di aumento dei punti luce, il relativo canone sarà incrementato facendo riferimento al prezzo per tipologia di punto luce indicato nel presente contratto. Analogamente si procederà in caso di diminuzione dei punti luce interessati al servizio. L'aggiornamento sarà effettuato annualmente prendendo a riferimento la data di effettiva attivazione o dismissione di ogni punto luce.

Al termine del censimento iniziale, la Società potrà chiedere al Comune un aggiornamento immediato delle consistenze, qualora si ravvisi una variazione superiore al 5% rispetto a quanto riportato nell'allegato B.

Art. 4 - Corrispettivo

Il Comune, a remunerazione del servizio ricevuto, della fornitura dell'energia elettrica e del capitale investito ai fini della realizzazione delle opere di efficientamento e adeguamento degli impianti, corrisponderà ad Ates un canone globale annuo e soggetto ad eventuali variazioni ed aggiornamenti, secondo quanto previsto dal presente documento.

Il valore del presente contratto è costituito dal fatturato totale generato dalla Società per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo per la fornitura del servizio e l'esecuzione degli interventi previsti ed è **quantificato in Euro 2.600.000,00 € + iva** al netto di eventuali adeguamenti previsti.

Il corrispettivo presunto per il servizio oggetto del presente affidamento è costituito

da un **canone annuale composto dalle seguenti quote:**

a) una quota annua [Xa] destinata a coprire i costi da riconoscere al distributore di energia elettrica. Tale quota, comprendente qualsiasi altro onere a vario titolo preteso dal distributore, è calcolata con le tariffe unitarie correnti che saranno indicizzate ai prezzi di mercato durante la durata del presente affidamento.

b) una quota annua [Xb] quale corrispettivo riconosciuto alla Società per la gestione del servizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva oggetto del Contratto, come meglio dettagliato negli articoli successivi.

Tale quota potrà variare nel corso della durata contrattuale per effetto delle variazioni previste ed individuate negli articoli successivi;

c) una quota annua [Xc] (che sarà definita nel corso del contratto) quale corrispettivo per l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti alle normative vigenti. Tale quota annua è fissa per tutta la durata della concessione e non soggetta a variazioni.

Nella seguente tabella si riportano gli importi delle tre quote al netto degli adeguamenti previsti per l'intera durata del contratto:

	QUOTA ENERGIA	QUOTA MANUTENZIONE	QUOTA CANONE DISPONIBILITA'	CANONE ATES
ANNO 1	218.690,00 €	41.310,00 €		260.000,00 €
ANNO 2	218.690,00 €	41.310,00 €		260.000,00 €
ANNO 3	218.690,00 €	41.310,00 €		260.000,00 €
ANNO 4	218.690,00 €	41.310,00 €		260.000,00 €
ANNO 5	218.690,00 €	41.310,00 €		260.000,00 €
ANNO 6	218.690,00 €	41.310,00 €		260.000,00 €
ANNO 7	218.690,00 €	41.310,00 €		260.000,00 €
ANNO 8	218.690,00 €	41.310,00 €		260.000,00 €
ANNO 9	218.690,00 €	41.310,00 €		260.000,00 €
ANNO 10	218.690,00 €	41.310,00 €		260.000,00 €
	2.186.900,00 €	413.100,00 €		2.600.000,00€

Ates tratterrà a proprio beneficio i Titoli di Efficienza Energetica ottenuti dal GSE in relazione all'intervento di efficientamento proposto, dandone informazione al Comune, che fin d'ora autorizza il Gestore a procedere alla richiesta; tali somme sono già state considerate in favore del Comune in sede di redazione dell'offerta sopra indicata, si applica quanto previsto all'art. 25.

Al termine del primo anno di gestione o al termine del completamento del censimento, il canone Xa ed Xb sarà aggiornato sulla base della reale consistenza dei punti luce individuata, attraverso un'integrazione ed eventuale modifica dell'Allegato B al presente contratto e/o dell'eventuale presenza di carichi esogeni riscontrati.

La società si riserva, dopo opportune verifiche sugli effettivi consumi registrati, ove ne sussista la possibilità, di determinare un importo da utilizzare in eventuali ulteriori interventi di efficientamento energetico finalizzati al miglioramento dell'efficienza complessiva, concordati e stabiliti preventivamente con l'amministrazione; tale verifica potrà avvenire dopo un opportuno arco temporale che permetta il monitoraggio e la certezza del corrispettivo determinato e non prima comunque di anni 3.

Il Comune, nel rispetto delle delibere e dei regolamenti interni, nonché delle vigenti disposizioni di legge, sulla base di un progetto concordato e stabilito e per quanto di sua competenza, autorizzerà il passaggio, l'appoggio e la collocazione sul suolo pubblico e sugli edifici comunali, degli impianti, delle linee elettriche di alimentazione e dei circuiti di pubblica illuminazione, derivati a valle dei punti di consegna dell'energia elettrica; per eventuali autorizzazioni di legge o di altri enti sovracomunali non ricomprese nel precedente paragrafo, Ates si impegna a predisporre la documentazione tecnica necessaria in collaborazione con il Comune.

L'affidatario esonera altresì la società dal pagamento di ogni eventuale onere connesso all'occupazione di suolo pubblico, temporaneo e permanente da quest'ultimo effettuate attraverso gli impianti di pubblica illuminazione e di tutti gli accessori funzionali all'erogazione del servizio.

Resta facoltà dell'amministrazione procedere in qualsiasi momento all'anticipo di una quota parte di Canone nei limiti del 90 % dell'importo complessivo dei lavori che saranno definiti.

In caso di anticipo parziale o sconto è direttamente proporzionale all'importo anticipato.

La quota massima anticipabile sarà aggiornata proporzionalmente all'effettivo investimento eseguito.

Art. 4.1 Aggiornamento del canone - fattori di aggiustamento

La revisione dei corrispettivi del Servizio Luce e del Servizio di Gestione di Impianti Semaforici è effettuata assumendo convenzionalmente che il singolo prezzo unitario sia composto per il 75% dalla quota relativa all'energia elettrica e per il 25% dalla quota relativa alla manutenzione.

La revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, attraverso la seguente formula da applicare a ciascun Prezzo Unitario:

$$PT = P0*(0,75*(1+I1t) + 0,25*(1+I2t))$$

Dove:

- Pt = Prezzo Unitario relativo al trimestre "t", arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;

- P0 = Prezzo Unitario offerto in gara, arrotondato alla seconda cifra decimale,

espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;

- I1t = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre "t" ;

- I2t = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre "t";

L'indice I1t di riferimento per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nel trimestre "t", si calcola nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, come segue:

Media degli ultimi 3 mesi, arrotondata alla 3 cifra decimale, della variazione percentuale dell'indice ITEC_REF E (indice disponibile sul sito <http://www.ref-e.com/it/itec> e pubblicato Giornalmente sul Sole24ore.

Media (Variazione Mese x; Variazione Mese x+1; Variazione mese x+2) * Valore di riferimento indice trimestre precedente;

L'indice I2t di riferimento per l'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nel trimestre "t", si calcola nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, come segue:

$$I_{2t} = \frac{I_{Gt}}{I_{G0}}$$

- IGt = media mobile, dei 3 mesi precedenti il trimestre "t", dell'indice generale ISTAT (www.istat.it) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- IG0 = indice generale ISTAT (www.istat.it) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli importi indicati nel presente contratto devono intendersi riferiti al mese di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4.2 Manutenzione straordinaria costo della manodopera

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il costo della manodopera è fissato

in € 30 oltre accessori di legge, ove dovuti. Tale prezzo è soggetto a revisione annuale sulla base del 75% della variazione dell'indice istat prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 5 - Pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali viene effettuato previa presentazione di apposita fattura mensile, redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della medesima da parte del Comune.

2. L'Affidatario, trattandosi di "società in house providing", è escluso dall'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nei rapporti con l'Affidante.

Detta esclusione viene pertanto effettuata in accordo con quanto stabilito da ANAC con propria Delibera n. 556 del 31.05.2017 e successivi chiarimenti, al punto n. 2.5.

Art. 6 - Obblighi della società: Osservanza delle condizioni di lavoro

1. La Società è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione.

2. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

3. Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 per cento dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata alla Società senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte della Società.

4. La Società è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi

previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi.

5. La Società deve osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; in particolare, in caso di inosservanza da parte della Società delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro trovano applicazione le sanzioni previste dal D.lgs. 81/2008, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 106.2009.

Art. 6.1 - Obblighi della società: Fornitura del materiale

Sono a totale carico della Società i materiali occorrenti per le attività di esercizio e di manutenzione ordinaria di cui all'art.1.

Art. 7 - Responsabilità della Società

1. La Società risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.

Art. 8 - Tutela contro azioni di terzi

1. La Società assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati agli impianti comunali Comune ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali; all'uopo, la Società ha presentato idonea assicurazione RC Impianti dell'importo di € 5.000.000,00.

2. Ates si impegna a segnalare tempestivamente al Comune e viceversa, eventuali situazioni di anomalia o di necessità ad eseguire interventi di adeguamento e/o messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione.

Art. 9 - Vigilanza

1. Il Comune a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e propone al Responsabile del Servizio di Ates Società

l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio stesso.

Art. 10 - Forme di inadempimento

1. La Società è formalmente inadempiente quando:

a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio secondo quanto previsto dal presente contratto e dalla Relazione Tecnica - Diagnosi Energetica di cui all'allegato

A;

b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente.

Art. 11 - Procedimento di contestazione delle inadempienze

1. L'omissione di servizio è contestata per iscritto dal responsabile del Comune alla società e comunicata ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni di cui all'art. 13 (Sanzioni per le inadempienze).

La società ha sempre facoltà di produrre, entro i 3 gg. lavorativi successivi all'avvenuta contestazione, un'eventuale motivata nota esplicativa, finalizzata alla disapplicazione della sanzione prevista. Trascorso tale termine il Comune potrà richiedere il pagamento da parte del gestore di quanto previsto al successivo art. 13.

2. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico la Società non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, la Società stessa ne risponde a pieno titolo.

3. Il non regolare e soddisfacente espletamento delle prestazioni è contestato per iscritto dal responsabile del Comune alla Società e comunicato ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni di cui al successivo art. 13.

Art. 12 - Sanzioni per le inadempienze

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità.

La rilevazione di almeno tre omissioni gravi nel corso di un'annualità contrattuale fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

2. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddifacenti comporta l'applicazione delle penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi continuativi nello stesso anno solare, fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Art. 13 - Sanzioni per le inadempienze

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità.

La rilevazione di almeno tre omissioni gravi nel corso di un'annualità contrattuale fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

2. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddifacenti comporta l'applicazione delle penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi continuativi nello stesso anno solare, fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Art. 14 - Determinazione delle penalità

Le penali previste sono di seguito riportate:

- Ritardo nell'inizio dell'erogazione dei servizi: € 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le parti;
- Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Capitolato di Appalto: l'importo della penale sarà pari alla quantificazione dei costi per l'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti;
- Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti: € 150,00 per ogni giorno di disservizio;

- Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nell'ambito della gestione del servizio (nel caso siano fissati in termini di ore): € 150,00 per ogni ora di ritardo;

- Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa, ecc): € 150,00 per ogni PL non conforme, con la necessità di comunicare tempi e metodi per la risoluzione della non conformità;

- Incuria nel mantenimento degli impianti e/o dei locali. € 200,00 per ogni inadempimento;

- Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva gestione da parte dell'appaltatore: l'importo della penale sarà valutato in funzione del disservizio creato ed agli eventuali danni derivati;

- Mancato completamento dei lavori entro il termine previsto dal cronoprogramma progetto esecutivo, per cause non giustificate: €150,00 giorno per ogni giorno dopo 15 gg dalla diffida scritta;

Non è consentito effettuare compensazioni del canone contrattuale a fronte dell'applicazione delle penali. Ogni penalità applicabile sarà corrisposta dalla Società al Comune in maniera distinta.

Art.15 - Oneri a Carico del Comune

Il Comune si impegna a fornire alla società tutta la documentazione disponibile inerente gli impianti oggetto del presente contratto (es. schemi elettrici dei quadri, schemi elettrici degli impianti esistenti, libretti di uso e manutenzione di apparecchiature installate nei quadri elettrici ecc...).

Il Comune si impegna inoltre ad approvare il progetto esecutivo ed alla sottoscrizione del contratto entro il termine massimo di GG 30 dalla data di presentazione al

protocollo della relativa documentazione, rendendo disponibili le aree per l'inizio dei lavori.

Art. 16 - Sospensione dei pagamenti

1. Il Comune, al fine di ottenere garanzia rispetto alla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che quest'ultima non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Tale previsione esclude la quota di energia che dovrà essere puntualmente corrisposta in quanto necessaria per assicurare la continuità del servizio.

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.

3. Il Comune può dichiarare risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, la Società non sia posta in regola.

4. Il Comune si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi alla Società quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con la Società inadempiente.

Art. 17 - Ritardo nei pagamenti

1. Il Comune è tenuto a provvedere al pagamento entro 30 giorni dall'emissione della corrispondente fattura da parte di Ates.

2. Il mancato rispetto dei termini fa sorgere nella Società il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute al tasso di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.

Art. 18 - Recesso e risoluzione del contratto

1. Il Comune può recedere dal contratto:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Società delle spese sostenute, delle prestazioni rese, delle quote relative ai lavori effettuati e del mancato guadagno;

b) per motivi di pubblico interesse;

c) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;

d) in caso di fallimento-liquidazione giudiziale del contraente;

e) In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società.

2. Il Comune può dichiarare risolto il contratto:

a) in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza da parte di Ates Srl;

b) qualora la Società ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio secondo quanto previsto dal presente contratto e dalla Relazione Tecnica - Diagnosi Energetica di cui all'allegato A;

c) dopo tre gravi contestazioni di omissione del servizio nel corso del contratto;

c) dopo tre mesi consecutivi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;

d) nel caso in cui, alla scadenza dei tre mesi di sospensione dei pagamenti, la Società non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

3. La Società ha diritto alla risoluzione del contratto:

a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Società, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;

b) nel caso in cui il Comune richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto

oltre i limiti previsti dal precedente art. 2;

4. la risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determinazione di cui al successivo art. 25 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite;

5. il recesso deve essere comunicato alla Società almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto.

Art. 19 - Conseguenze del recesso e della risoluzione

1. In deroga all'art. 1671 del codice civile, la Società ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione.

2. Nelle ipotesi previste al precedente art. 18, comma 1, lettere a) e b), ha diritto anche ad una mensilità, pari all'importo del canone pattuito, a titolo di risarcimento.

Art. 20 - Modalità del provvedimento di risoluzione

1. La risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso vengono dichiarati con determinazione a firma del responsabile del servizio che ha sottoscritto il contratto.

2. L'emissione della determinazione viene comunicata a mezzo pec alla Società.

Art. 21 - Certificati bianchi

Il Comune, consapevole che nella redazione del presente contratto e nella definizione delle condizioni economiche applicate la società ha considerato i benefici derivanti dal meccanismo incentivante previsto dai DM 20 luglio 2004 e.s.m. Titoli di Efficienza Energetica, autorizza la società o altra società di cui lo stesso volesse avvalersi, a trasmettere la documentazione prodotta all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per ottenere il riconoscimento dei risparmi effettuati, attraverso il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

Quanto sopra non costituirà un diritto in capo al Comune nel richiedere né ora né in futuro eventuali riconoscimenti economici derivanti dalla commercializzazione dei

predetti Titoli. Inoltre, il Comune autorizza la società all'utilizzo della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dei lavori per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica, secondo quanto previsto dai DM 20 luglio 2004.

La società si impegna a rendere pubblici i TEE ottenuti e, compatibilmente con le risorse di Bilancio, a reinvestire tali contributi (al netto di ogni onere impegnato per l'ottenimento e la gestione degli stessi) in azioni sul territorio comunale per la sensibilizzazione del risparmio energetico.

Il Comune si impegna ad informare tempestivamente la Società di eventuali contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, riguardanti i lavori oggetto del presente contratto. La società si impegna a supportare il Comune nella richiesta di eventuali contributi o benefici attinenti il presente Contratto e, quindi, in riduzione del relativo corrispettivo ove possibile.

Art. 22 - Proprietà degli impianti

Gli impianti oggetto del presente contratto sono di proprietà del Comune affidante, che ne trasferisce il possesso alla Società per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto fino al termine dello stesso, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione.

Art. 23 - Domicilio e rappresentanza della società

La società, ai sensi dell'art. 2 del D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, elegge il suo domicilio presso la sede legale. Le notificazioni e le intimazioni relative al presente contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie della Società o di colui che lo rappresenta, oppure a mezzo di messo comunale o mediante lettera raccomandata al domicilio di cui sopra e qualsiasi comunicazione sarà, altresì, inviata all'indirizzo PEC della suddetta società: atesenergia@pec.net.

Ogni eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al presente contratto, deve essere tempestivamente notificata dalla società alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Art. 24 - Controversie e Foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., sarà deferita ad arbitri ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ovvero portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria il cui foro competente è quello di Milano.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati al Comune di Trezzo sull'Adda e contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trezzo sull'Adda. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. L'informativa completa è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it, sezione "Altri contenuti-privacy" in Amministrazione Trasparente. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è: LTA s.r.l., P.I.: 14243311009, Vicolo delle Palle n. 25, 00186 Roma, Nominativo DPO: Recupero Luigi.

Art. 26 - Normative di Riferimento

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 27 - Trasparenza

I dati relativi al presente atto saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012.

Art. 28 - Registrazione e bollo

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e s.m.i., a registrazione in misura fissa in quanto avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA. L’imposta di registro e i relativi bolli sono versati digitalmente mediante software Unimod e il contratto viene prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Art. 29 - Spese

Tutte le spese relative alla stipula e registrazione del presente contratto sono a carico della Società Ates Srl.

Il presente contratto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi elettronici da me Segretario su 26 fogli da venticinque righe ciascuno ed il ventisettesimo di cinque righe fino alla sottoscrizione con firme digitali dei componenti, la cui validità è stata da me Segretario verificata mediante apposizione delle rispettive firme digitali, viene approvato e sottoscritto dalle parti unitamente a me Segretario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI TREZZO SULL’ADDA

Geom. Massimo Barzaghi

DITTA ATE S SRL

Dott. Ugo Zanello

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria G. Fazio